N. **1693-2151-2279**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1693, D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

BOLDRINI, DI BIASE, FERRARI, FORATTINI, GHIO

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

Presentata il 7 febbraio 2024

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2151, d'iniziativa della deputata SPORTIELLO

Modifiche agli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

Presentata il 28 novembre 2024

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 13 novembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1693. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 2151 e 2279 si vedano i relativi stampati.

E

n. 2279, d'iniziativa della deputata ASCARI

Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di atti sessuali in assenza di consenso

Presentata il 27 febbraio 2025

(Relatrici: **DI BIASE** e **VARCHI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1693, recante modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso;

rilevato che:

il provvedimento, composto da un solo articolo, sostituito integralmente nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 609-*bis* del codice penale, in materia di violenza sessuale;

nel nuovo articolo 609-*bis* si prevede, al primo comma, che sia punito con la pena della reclusione da sei a dodici anni chi compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima; il secondo comma dispone che si applichi la stessa pena quando il fatto è realizzato con determinate modalità o al ricorrere di specifiche condizioni che, a parte il caso di particolare vulnerabilità della persona offesa, corrispondono a quelle previste dalla norma vigente; il terzo comma mantiene la previsione vigente di una circostanza attenuante, ad effetto speciale, nei casi di minore gravità;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1693

—

Art. 1.

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-*bis*. – *(Violenza sessuale)* – Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali**:**

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ».

2. Agli effetti dell'articolo 609-*bis* del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. *Identico:*

« Art. 609-*bis*. – *(Violenza sessuale)* – Chiunque **compie o fa** compiere o subire atti sessuali **ad un'altra persona senza il** consenso **libero e attuale di quest'ultima** è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi **costringe** taluno a compiere o **a** subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità **ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali** abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica **o di particolare vulnerabilità** della persona offesa al momento del fatto **o** traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Identico ».

Soppresso